



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMITATO FAUNISTICO PROVINCIALE

Deliberazione n. 658 bis

OGGETTO	Articolo 29, commi 7 e 9, L.P. 24/1991 e s.m. – Approvazione della proposta di prescrizioni tecniche 2015-2016 per l'esercizio della caccia in provincia di Trento.
---------	---

L'anno 2015, il giorno 5 del mese di marzo, ad ore 14,30, in seguito a convocazione scritta ai singoli componenti nelle forme di legge, si è riunito, presso la Sala Riunioni del Servizio Foreste e Fauna, in Trento, Via G.B. Trener n. 3, il Comitato Faunistico Provinciale.

Sono presenti i Signori:

Zanin Maurizio	Membro titolare	
Pizzini Giorgio	“	
Merz Sergio	“	
Nicolini Severino	“	
Costanzi Carlo	“	
Mustoni Andrea	“	
Pedrini Paolo	“	dalle h 14.47
Migazzi Alessio	“	fino alle h 16.15
Stefani Luigi	“	dalle h 14.45
Bortolotti Mario	“	
Rizzardi Lino	“	

Pellegrini Adriano	“
Brugnoli Sandro	“
Peruzzi Luigi	“
Zucchelli Marco	Membro supplente
Maurina Claudio	“
Morandini Carlo Zalin	“
Sottovia Lucio	“
Boso Fernando	“

Sono assenti i Signori:

Dallapiccola Michele

Negra Osvaldo

Rizzoli Anna Paola

Assiste il segretario, dr. Claudio Groff ed è presente il dr. Lorenzo Valenti, sostituto direttore dell'Ufficio Faunistico.

L'articolo 29 comma 9 della legge provinciale n. 24/1991 e s.m., prevede che il Comitato faunistico provinciale possa annualmente deliberare, con la procedura di cui al comma 7, le prescrizioni concernenti le limitazioni rispetto ai periodi di caccia, alle giornate, alle specie cacciabili previste dalla legge, la disciplina della caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, nonché ogni altra prescrizione riguardante l'esercizio della caccia.

La deliberazione contenente le citate prescrizioni, elaborate in forma non definitiva, va sottoposta all'Osservatorio faunistico, all'ISPRA e all'Ente gestore, affinché esprimano le proprie osservazioni.

A seguito del ricevimento del parere dei soggetti citati il Comitato provvederà al riesame della propria proposta e all'adozione dell'atto definitivo, previo esame delle osservazioni ricevute.

Il Servizio Foreste e Fauna ha quindi provveduto a redigere la proposta di prescrizioni tecniche per la stagione venatoria 2015-2016, che è stata sottoposta al Comitato nella odierna seduta; essa ricalca sostanzialmente nei contenuti la disciplina adottata nel 2014.

La proposta di prescrizioni, articolata in 12 articoli e 3 allegati, individua nel suo primo articolo, come di consueto, i periodi di caccia, con riferimento all'articolo 29 della legge provinciale 24/1991.

L'articolo 1 stabilisce in particolare i periodi di caccia tra i quali va segnalata, rispetto al 2014, l'eliminazione del riferimento "*sia in forma vagante che da appostamento*" di cui alla lettera h).

L'articolo 2 elenca gli orari di caccia entro i quali è consentito l'esercizio venatorio.

L'articolo 3 dispone limitazioni in ordine alle specie cacciabili, quali il cinghiale, la starna, per i quali la caccia è sospesa; prevede inoltre la sospensione anche della caccia alla pernice bianca, in virtù di quanto previsto dal Piano Faunistico adottato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1304 del 30 dicembre 2010, ed alla moretta. I commi 3 e 4 (limitazioni alla caccia nel territorio dei parchi e delle ZPS) sono stati eliminati in considerazione del fatto che si ritiene ridondante la ripetizione di norme stabilite dalle rispettive discipline di settore.

L'articolo 4 disciplina la caccia alla selvaggina migratoria, reiterando nella sostanza la disciplina del 2014. Anche in questo caso, rispetto alla stagione precedente, è stato tolto il riferimento alla caccia "*sia da appostamento fisso sia in forma vagante*".

L'articolo 5 disciplina la caccia ad altra selvaggina, confermando nella sostanza la disciplina in vigore nel 2014, precisando però al comma 3 che i cani da ferma che possono essere utilizzati devono appartenere alle "razze canine rientranti all'interno del "gruppo 7", secondo quanto stabilito dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) e i relativi meticci". Al comma 6 vengono poi tolte le parole "ad ungulati e volpe nei confronti di animali diversi rispetto a quello a cui ha sparato". Infine al comma 9 viene aggiunto il calibro 307 W tra quelli idonei per la caccia la cervo.

L'articolo 6 riguarda la programmazione del prelievo delle specie contingentate, nonché la gestione del controllo dei capi nelle valutazioni trofei.

Gli articoli 7, 8 e 9 dettano le norme concernenti il tesserino di caccia, la denuncia d'uscita, la segnatura del capo abbattuto e la denuncia di abbattimento. L'articolo 7 conferma la disciplina dell'anno precedente (viene solo precisato che l'esperto accompagnatore deve essere in possesso del permesso annuale di caccia "in Trentino"), mentre l'articolo 8 rimane invariato rispetto all'anno precedente prevedendo però che il tesserino di caccia "deve essere portato durante l'attività venatoria" (comma 1) e che la scheda di abbattimento deve essere compilata "a fine giornata di caccia seguendo le istruzioni riportate sul tesserino" (comma 5). L'articolo 9 conferma la disciplina dell'anno precedente, estendendola anche alla specie muflone (nel titolo, nel comma 3 e nel comma 5).

Gli articoli 10, 11 e 12 individuano ulteriori prescrizioni concernenti l'esercizio della caccia e alcune disposizioni attuative finalizzate ad una corretta gestione venatoria: anche queste disposizioni sono ormai consolidate nei loro aspetti essenziali, pur se suscettibili di volta in volta di

aggiustamenti per renderle adeguate a eventuali mutamenti di circostanze, o migliorarne la funzionalità. All'articolo 10 viene precisato che "l'abbattimento deve essere segnato sul tesserino di caccia a fine giornata".

All'articolo 11, comma 6 viene specificato che i conduttori dei cani da traccia devono esercitare la caccia in provincia di Trento.

All'articolo 12 viene introdotto nel comma 6 l'impegno da parte dell'Ente gestore a responsabilizzare i cacciatori alla completa e corretta compilazione dei tesserini e tolte le parole "dalla scheda per l'annotazione della selvaggina abbattuta"

Tutto ciò premesso,

il Comitato faunistico provinciale:

visto l'articolo 29, commi 7 e 9 della legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia" e s.m.;

udita la relazione del Servizio Foreste e fauna, illustrata nel corso della riunione di data odierna, e preso atto degli elementi emersi nel corso della discussione che ne è seguita evidenziati nel relativo verbale;

Con 19 presenti, 16 voti favorevoli, 3 contrari (Pellegrini, Boso e Merz), espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di approvare il la proposta di prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia in Provincia di Trento per la stagione venatoria 2015-2016, quale allegato parte integrante della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO

- f.to dott. Claudio Groff -

IL VICEPRESIDENTE

- f.to dott Maurizio Zanin -

ALLEGATO

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario del Comitato Faunistico Provinciale, su attestazione del Messo,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nei modi di legge all'Albo Pretorio della Provincia Autonoma di Trento e che non sono pervenuti reclami.

IL SEGRETARIO DEL
COMITATO FAUNISTICO PROVINCIALE
-- f.to dott. Claudio Groff --